

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com

P.IVA06722380828

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

SEDE DI ROMA

SEZ. IV-TER

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

SUB R.G. N. 7794/2024

(DA VALERSI ANCHE COME ISTANZA EX ARTT. 59 E SS. C.P.A.)

Nell'interesse di **Nascè Marta**, nata il 21/12/1984 a Palermo (PA), C.F. NSCMRT84T61G273U, ed ivi residente in Via Dell'Artigliere n. 22, C.A.P. 90413, rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avvocati Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S; fax n. 0917722955; pec: francescoleone@pec.it) e Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D; fax: 0917722955; pec: simona.fell@pec.it), ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi, sito in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3,

CONTRO

- la **Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica**, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587);
- la **Commissione interministeriale Ripam**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587);
- la **Commissione esaminatrice del concorso**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587);
- il **Formez PA** - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A, nella persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587);
- il **Ministero della Giustizia**, in persona del Ministro e legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587);

E NEI CONFRONTI

- della **Dott.ssa Camarda Vincenza Eleonora**, collocata alla posizione n. 94 della graduatoria rettificata dei candidati vincitori per il Distretto della Corte d'Appello di Palermo, non costituita in giudizio;
- del **Dott. Biosa Ignazio**, collocato alla posizione n. 107 della graduatoria rettificata dei candidati vincitori per il Distretto della Corte d'Appello di Palermo, non costituito in giudizio;
- della **Dott.ssa Corsale Marina**, collocata alla posizione n. 128 della graduatoria rettificata dei candidati vincitori per il Distretto della Corte d'Appello di Palermo, non costituita in giudizio;
- del **Dott. Fontana Antonino**, collocato alla posizione n. 157 della graduatoria rettificata dei candidati vincitori per il Distretto della Corte d'Appello di Palermo;

PER L'ANNULLAMENTO

(PER LA DECLARATORIA D'INEFFICACIA EX ART. 59, C.P.A.)

- della graduatoria rettificata del concorso *de quo*, pubblicata in data 26 agosto u.s., nella parte in cui non include l'odierna ricorrente;
- della comunicazione pervenuta a mezzo PEC in data 14 ottobre u.s., con cui la p.a. ha comunicato all'odierna ricorrente la posizione nella graduatoria finale di merito per il Distretto di Corte d'Appello di Palermo (e il relativo punteggio), in quanto differente (e inferiore) rispetto a quella legittimamente spettante;

NONCHÉ' DEGLI ATTI PRECEDENTEMENTE IMPUGNATI CON IL RICORSO PRINCIPALE

E PRECISAMENTE

- della graduatoria dei candidati vincitori del «*Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, ad eccezione di Trento e Bolzano, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionari, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia*», pubblicata il 14 giugno u.s. sul sito istituzionale dell'Amministrazione resistente, nella quale l'odierna parte ricorrente non risulta inclusa per il Distretto della Corte d'Appello di Palermo, a causa dell'errata valutazione dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione;
- dell'avviso pubblicato sul sito web ufficiale della p.a. in data 15 giugno u.s., con cui l'Amministrazione ha reso note le graduatorie dei vincitori del concorso *de quo*, nella quale l'odierna parte ricorrente non risulta inclusa per il Distretto della Corte d'Appello di Palermo, a causa dell'errata valutazione dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione;

- del provvedimento prot. m_dg.DOG.17/06/2024.0010586.ID del 17 giugno u.s., con cui la p.a. ha disposto l'assunzione, a tempo pieno e determinato fino al 30 giugno 2026, dei candidati dichiarati vincitori del concorso *de quo*, nella parte in cui non include l'odierna ricorrente;
- dell'Avviso 19 giugno 2024, recante "*Provvedimento di assunzione con elenchi dei vincitori e indirizzi di convocazione per la scelta della sede*", nella parte in cui non include l'odierno ricorrente;
- del provvedimento P.D.G. prot. n. prot. m_dg.DOG.27/06/2024.0011397.ID, pubblicato in data 27 giugno u.s., con cui l'Amministrazione ha disposto lo scorrimento delle graduatorie del concorso *de quo*, nella parte in cui dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell'odierna ricorrente;
- dell'Avviso del 27 giugno 2024, pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione resistente, con cui la stessa ha reso nota la procedura di scorrimento delle graduatorie distrettuali del concorso *de quo*, nella parte in cui dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell'odierna ricorrente;
- ove esistente, del verbale con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei e dei vincitori alla prova scritta per il Distretto della Corte d'Appello di Palermo;
- degli elenchi dei vincitori del concorso *de quo*, distinti per ciascun Distretto di Corte d'Appello, nella parte in cui la p.a. ha ommesso di indicare le quote di riserva dei posti e gli elenchi dei candidati idonei;
- dell'elenco dei candidati idonei per il Distretto di Corte d'Appello di Palermo, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell'odierno ricorrente;
- dell'art. 6, lett. b), punto 2, del bando di concorso, nella parte in cui prevede "*Il titolo di studio che sia il proseguimento della laurea triennale indicata quale titolo di studio dichiarato per la partecipazione al concorso non è valutabile ai fini dell'attribuzione di punteggio*";
- ogni avviso e/o provvedimento, di estremi non noti nè conoscibili, con cui la p.a. ha disposto l'assunzione in servizio dei candidati vincitori del concorso entro e non oltre il 30 giugno u.s., ai fini della partecipazione alla procedura di stabilizzazione già annunciata, nella parte in cui, escludendo l'odierna ricorrente, dovesse ritenersi lesivo degli interessi della stessa;
- del/i verbale/i con cui sono stati predisposti i criteri di valutazione dei titoli in possesso dei candidati e di attribuzione del punteggio;
- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;

E PER LA CORRETTA ESECUZIONE

- dell'ordinanza cautelare del T.A.R. Lazio – Roma, Sez. IVter, n. 3894/2024, pubblicata in data 3 settembre 2024, resa tra le parti del presente giudizio iscritto al n. R.G. 7794/2024.

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO

dell'interesse di parte ricorrente ad essere utilmente ricompresa, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettante, nella graduatoria dei candidati vincitori per il Distretto della Corte di Appello di Palermo (Codice Concorso PA);

E PER LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A. DELLE AMMINISTRAZIONI INTIMATE

al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio conseguito da parte ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa *de qua*, ai fini della conseguente inclusione nella posizione spettante nell'elenco dei vincitori riservati per il Distretto della Corte di Appello di Palermo, con retrodatazione degli effetti giuridici ed economici del contratto di lavoro stipulato, a far data dal 20 giugno 2024 e/o in subordine dal 30 giugno 2024.

Si premette in

FATTO

1. – Il presente ricorso (da valersi anche come istanza ai sensi dell'art. 59 c.p.a.), si rende necessario in ragione della grave situazione di pregiudizio venutasi a creare nei riguardi della Dott.ssa Nascè, per effetto della mancata ottemperanza, da parte delle Amministrazioni resistenti, alla ordinanza del 3 settembre 2024 n. 3894, resa da codesto Ecc.mo Collegio nel procedimento iscritto sub. R.g. n. 7794/2024 e per la reiterazione delle illegittimità già censurate con il ricorso introduttivo dell'odierno giudizio.

Infatti, con ricorso odiernamente iscritto sub n. r.g. 7794/2024, incardinato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma, Sez. IV-ter, e depositato lo scorso 18 luglio 2024, parte ricorrente ha censurato, in particolare e tra l'altro, l'elenco dei candidati vincitori del concorso di cui in epigrafe, nel quale non è stata utilmente ricompresa a causa dell'illegittima valutazione dei titoli dalla stessa dichiarati nella propria domanda di partecipazione.

Ed infatti, com'è certamente noto all'adito Collegio, con bando pubblicato il 5 aprile 2024, la Commissione RIPAM ha indetto il «*Concorso pubblico, per titoli e prova scritta, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 (tremilanovecentoquarantasei) unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionale terza, Fascia economica F1, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il*

processo da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia», avvalendosi, per l'organizzazione e la realizzazione delle fasi concorsuali, del supporto di Formez PA.

Parte resistente, al fine di selezionare i candidati più meritevoli, ha previsto lo svolgimento delle seguenti fasi concorsuali:

- i) valutazione dei titoli, distinta per i codici di concorso;*
- ii) prova scritta, unica per tutti i codici di concorso;*

Ebbene, l'odierna parte ricorrente, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla *lex specialis*, ha inoltrato rituale domanda di partecipazione per il Distretto di Corte d'Appello di Palermo (Codice PA), ed è stata convocata per lo svolgimento della prova scritta in data 6 giugno u.s., per il cui superamento il bando ha richiesto *«il punteggio minimo di 21/30 (ventuno/trentesimi)»* (cfr. art. 7, comma 2, del bando di concorso).

Una volta pubblicati gli esiti sull'area personale resa a disposizione dei partecipanti, in data 7 giugno u.s., accedendo al proprio portale, l'odierna ricorrente ha appurato di aver conseguito un punteggio pari a 21,375/30 punti.

Successivamente, in data 14 giugno u.s., sono state rese note sul sito dell'Amministrazione le graduatorie dei candidati vincitori, per ciascun distretto.

A questo punto, la Dott.ssa Nascè, suo malgrado, ha appreso di non essere stata inclusa nell'elenco dei vincitori del Distretto di Corte d'Appello di Palermo e, quindi, di non essere stata convocata per la presa di servizio. Ciò, in particolare, è dipeso dall'omessa valutazione del titolo di riserva, correttamente dichiarato in sede di domanda di partecipazione

2. - In data 29 agosto u.s., è stata celebrata l'udienza in camera di consiglio per la discussione dell'istanza cautelare avanzata dall'odierna ricorrente: con ordinanza n. 3894 del 3 settembre 2024, Codesto Ecc.mo TAR ha accolto l'istanza cautelare avanzata dalla ricorrente, con specifico riferimento al riconoscimento del titolo di riserva (espletamento del servizio civile nazionale) chiarendo che *“il titolo risulta puntualmente indicato nella domanda di partecipazione senza necessità di integrazione alcuna - costituendo il mancato, pedissequo, rispetto del format nulla più che una mera irregolarità – e, come tale, è valutabile a prescindere dall'attivazione del soccorso istruttorio”*.

3. - Nelle more, la p.a., in data 26 agosto u.s., 2024, ha proceduto a pubblicare sul proprio sito web riservato al concorso in questione la graduatoria rettificata per il Distretto di Corte d'Appello di Palermo (di interesse dell'odierna ricorrente): pertanto, la ricorrente ha in quella sede appurato che la sua (illegittima) esclusione dal novero dei vincitori riservisti si è ormai cristallizzata.

Ed infatti, nell'approvare la graduatoria rettificata per il Distretto di Palermo, la p.a. in effetti ha inserito tra i vincitori del concorso alcuni candidati che, in precedenza, si collocavano tra gli idonei: nella stessa occasione, dunque, l'Amministrazione avrebbe potuto (*rectius*, dovuto) ricollocare allo stesso modo la dott.ssa Nascè tra i vincitori riservisti.

4. - In data 6 settembre u.s., la scrivente difesa ha inviato formale comunicazione all'Amministrazione resistente, chiedendo la puntuale e tempestiva esecuzione della succitata ordinanza n. 3894, confidando che la stessa procedesse all'immediato inserimento della ricorrente nel novero dei vincitori del concorso.

Nonostante la chiarezza del *dictum* giurisdizionale sopracitato, la p.a. ad oggi non ha adempiuto all'ordine del G.A. e, dunque, non ha proceduto a rettificare la graduatoria del 26 agosto u.s., inserendo il nominativo dell'odierna ricorrente.

In altri termini, nonostante la pronuncia favorevole resa da Codesto TAR, essendo decorsi ormai quasi 60 gg, la p.a. intimata ha, tutt'ora, omesso di collocare l'odierna ricorrente nella posizione legittimamente spettante nel novero dei vincitori riservisti del concorso, con conseguente gravissimo pregiudizio a carico dell'odierna deducente.

Non solo.

In data 14 ottobre u.s., la p.a. ha inviato alla ricorrente apposita comunicazione a mezzo PEC (odiernamente impugnata), con cui ha comunicato alla stessa la posizione ricoperta in graduatoria (n. 449) e il relativo punteggio (pari a 26,125): ora, posto che la graduatoria rettificata reca n. 157 candidati vincitori, è chiaro che la predetta comunicazione conferma l'illegittimità posta in essere dalla p.a. nel non inserire anche la dott.ssa Nascè nella corretta posizione in graduatoria, tra i candidati riservisti.

Ed infatti, si rammenta a Codesto Ecc.mo Collegio che, essendo ormai decorsi circa 60gg dall'emissione del citato provvedimento, non essendo ancora pervenuta la formale convocazione di parte ricorrente alla stipula del relativo contratto di lavoro, la stessa sta subendo un rilevante pregiudizio, non percependo le retribuzioni previste e non potendo neppure iniziare a maturare l'anzianità di servizio cui ha pienamente diritto.

E' evidente la sussistenza dell'interesse di parte ricorrente nel caso di specie: invero, grazie all'annullamento degli atti odiernamente impugnati, sia con il ricorso introduttivo del giudizio che con il presente ricorso per motivi aggiunti, la stessa sarebbe inclusa nell'elenco dei vincitori riservisti del concorso e sarebbe dunque convocata per la presa di servizio.

Quanto sin qui illustrato dimostra che parte ricorrente ha interesse ad impugnare gli atti e i provvedimenti indicati in epigrafe, in quanto affetti, in via derivata, dalle medesime illegittimità sollevate con il ricorso introduttivo.

A tal proposito, si propone dunque il presente ricorso per motivi aggiunti che si affida ai seguenti motivi di:

DIRITTO

I. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, ARBITRARIETÀ E ILLOGICITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4, 95 E 97 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D.L. 80/2021 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1, 2 E ART. 6, COMMA 1, LETT. B), DELLA L. N. 241/1990 – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO - DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Come anticipato in fatto, parte ricorrente ha un pregiudizio tale da ledere il principio di uguaglianza solennemente sancito dalla Carta Costituzionale, nonché i principi di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione che frustra del tutto illegittimamente le sue aspettative. Siffatto pregiudizio, infatti, le ha impedito di essere dichiarata vincitrice del concorso *de quo* per il Distretto della Corte d'Appello di Palermo, e conseguentemente di poter ricoprire il profilo professionale bandito.

Ciò in particolare è dipeso dalla mancata valutazione del servizio civile svolto dalla stessa, come titolo di riserva, ai sensi dell'art. 1 del bando.

Ed infatti, come già rappresentato in narrativa, nonché nel ricorso introduttivo, la Dott.ssa Nascè ha dichiarato, in sede di domanda di partecipazione, di aver svolto attività di “SERVIZIO CIVILE NAZIONALE”, dal 04/02/2008 al 03/02/2009, con la qualifica di Volontario Servizio Civile.

Sorprendentemente e in maniera del tutto arbitraria, però, l'Amministrazione ha del tutto omesso di valutare il servizio svolto dalla ricorrente e, per l'effetto, non ha applicato la riserva dei posti prevista dal bando di concorso, né in sede di formulazione della graduatoria del 14 giugno u.s., nè tantomeno in occasione della rettifica della predetta graduatoria (approvata in data 26 agosto u.s.).

La situazione dell'odierna ricorrente è stata paragonata, a tutti gli effetti, a quella di tutti coloro i quali, invece, non abbiano dichiarato in sede di domanda di partecipazione il possesso di alcuna riserva.

E dunque, tentando di ricostruire l'iter logico giuridico compiuta dalla p.a. nel caso di specie, pare che il servizio svolto dalla ricorrente non sia stato valutato a causa di un duplice ordine di ragioni.

II.I Sull'equiparazione del Servizio Civile e del Servizio Civile Universale

Il servizio svolto dalla ricorrente, infatti, reca la denominazione "Servizio Civile" e non "Servizio Civile Universale".

Tale titolo, invero, le avrebbe consentito di partecipare per la quota di posti riservati, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del bando che prevede espressamente che *"Ai sensi dell'articolo 18, comma 4, decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito è riservata una quota pari al quindici per cento dei posti, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e tenuto conto dei limiti previsti dall'articolo 5, primo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dall'articolo 52, comma 1-bis, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 [...]."*

Ora, la previsione del bando sopra citata ricalca pedissequamente l'art. 18 del Decreto Legislativo 6 marzo 2017, n. 40, recante *"Istituzione e disciplina del servizio civile universale"*: in particolare, la norma prevede, all'art. 2, che *"È istituito il servizio civile universale finalizzato, ai sensi degli articoli 52, primo comma e 11 della Costituzione, alla difesa non armata e nonviolenta della Patria, all'educazione, alla pace tra i popoli, nonché alla promozione dei valori fondativi della Repubblica, anche con riferimento agli articoli 2 e 4, secondo comma, della Costituzione"*.

I settori di intervento nei quali si realizzano le finalità del servizio civile universale di cui all'articolo 2 sono i seguenti: a) assistenza; b) protezione civile; c) patrimonio ambientale e riqualificazione urbana; d) patrimonio storico, artistico e culturale; e) educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale, e dello sport; f) agricoltura in zona di montagna, agricoltura sociale e biodiversità; g) promozione della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; promozione e tutela dei diritti umani; cooperazione allo sviluppo; promozione della cultura italiana all'estero e sostegno alle comunità di italiani all'estero. Sulla base di quanto sopra riportato, è chiaro, quindi, che l'attività svolta dalla ricorrente, rientrando tra gli obiettivi della norma, doveva e deve essere valutata alla stregua del servizio civile universale.

A ciò si aggiunga, poi, che la Corte Costituzionale, con riferimento alla differenza tra il Servizio Civile Universale e il Servizio Civile Nazionale, con sent. n. 171 del 20 luglio 2018 (Pres. Lattanzi; Red. Amato) ha chiarito che *“Il legame tra gli artt. 52 e 2 Cost., riconosciuto anche dalle parti ricorrenti, costituiva una caratteristica del servizio civile già quando lo stesso era disciplinato quale alternativa alla leva obbligatoria. La sospensione di quest’ultima, pur configurando ora tale servizio quale frutto di una scelta volontaria, non muta né la natura, né le finalità dell’istituto”*.

Ed in effetti, la novella del 2017 non ha fatto altro che introdurre delle novità modificando la denominazione del progetto (rendendolo "universale"), ma senza di fatto modificarne i contenuti del progetto o l'attività svolta dai volontari: è chiaro quindi che i due servizi possono (e devono) essere totalmente equiparati.

Dunque, l’aver inspiegabilmente omissso di valutare il titolo di riserva citato non risponde ad alcun criterio logico, bensì risulta essere il frutto di un'errata omissione valutativa di un titolo correttamente indicato nella domanda di partecipazione, con una palese e manifesta violazione tanto delle disposizioni concorsuali quanto delle prescrizioni di carattere generale che impongono alla p.a. dei precisi oneri motivazionali.

Ciò, peraltro, è avvenuto in mancanza di una qualsivoglia motivazione atta a sorreggere la scelta amministrativa di non attribuire il punteggio spettante al ricorrente. Sicché, l’azione amministrativa così predisposta ha del tutto neutralizzato quella “funzionalità motivazionale” insita nella predisposizione dei criteri di valutazione, adottati all’auspicato fine di rendere intellegibili le valutazioni concorsuali.

Invero, in presenza di appositi fattori di valutazione corrispondenti, in maniera chiaramente univoca, a una determinata attività svolta, la precedente non avrebbe in alcun modo potuto adottare valutazioni diverse da quelle predeterminate e, quindi, attribuire al ricorrente la riserva legittimamente spettante. E del resto, diversamente opinando e ritenendo legittime le modalità di azione dell’intimata, sarebbe del tutto frustrata la necessità, imposta dalla legge, di un’adeguata motivazione del provvedimento amministrativo.

Ed infatti, per quanto concerne il censurato difetto di motivazione occorso nel caso di specie, occorre notare che *«in relazione a procedure concorsuali che prevedano un’attività di valutazione dei titoli, qualora l’Amministrazione non chiarisca, con motivazione specifica, la ragione per la quale non si è tenuto conto dei titoli riportati dal concorrente nella propria domanda di partecipazione, si ricade in un’ipotesi di difetto di motivazione, costituendo la motivazione del provvedimento il presupposto e il fondamento,*

l'essenza stessa, del legittimo potere amministrativo» (T.A.R. – Lombardia - Milano, sez. III, 13/01/2016, n. 62).

Non è di poco conto rilevare, quindi che, a causa della mancata attribuzione della riserva per il servizio svolto, l'odierna ricorrente risulti notevolmente pregiudicata, non essendo stata inclusa nella posizione spettante nella graduatoria rettificata dei vincitori del concorso, tra i candidati riservisti.

II.II SUL SOCCORSO ISTRUTTORIO

Senza recesso alcuno dalle superiori argomentazioni, *l'agere* amministrativo appare censurabile altresì sotto un ulteriore aspetto.

La ricorrente, infatti, per mero errore materiale ha omissis di “flaggare” la casella della domanda di partecipazione relativa al possesso dei titoli di riserva, procedendo però a dichiarare nel corpo della domanda il servizio svolto.

Pertanto, se anche l'Amministrazione non dovesse ritenere completa la documentazione inviata dalla ricorrente, appare opportuno rammentare, a questo punto, che incombe sulla p.a., ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), della L. n. 241/1990 e dell'art. 71, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000, l'onere di attivare il soccorso istruttorio volto alla rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete, qualora il modulo per la partecipazione al concorso pubblico rappresenti l'unica forma possibile di presentazione della domanda.

Com'è noto, dunque, la disposizione citata assegna al Responsabile del procedimento il compito di richiedere l'integrazione di documenti ritenuti incompleti, nell'ottica della tutela della buona fede e dell'affidamento dei soggetti direttamente coinvolti nell'esercizio dell'attività amministrativa.

Nell'ambito del procedimento amministrativo, quindi, per quanto concerne il profilo istruttorio, non può negarsi l'esistenza di un potere dell'amministrazione di attivarsi, per una leale collaborazione col privato, ed altresì al fine della maggiore economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, affinché l'istruttoria che precede l'adozione dell'atto sia quanto più possibile completa e rappresentativa della realtà.

Tanto è desumibile sia dall'articolo 6 sopra richiamato, nonché dagli articoli 1 e 2 della legge sul procedimento amministrativo e dal principio di buon andamento di cui all'articolo 97 Cost.

Questa regola va armonizzata con l'esigenza sottesa a tutte le procedure concorsuali di garantire una parità nella partecipazione.

Sotto questo aspetto appare altresì utile richiamare il granitico orientamento giurisprudenziale intervenuto in materia, secondo il quale *«La presentazione, da parte del candidato, entro il termine perentorio previsto dal bando di concorso, di dichiarazioni, documentazione o certificazioni inidonee, ma tali da costituire un principio di prova relativo al possesso del requisito richiesto, costituisce una mera irregolarità documentale, come tal sempre sanabile ai sensi dell'art. 6, lett. b), L. 7 agosto 1990, n. 241, laddove è previsto che le dichiarazioni o istanze erranee o incomplete devono essere oggetto di richiesta di integrazione o sostituzione o rettifica»* (T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 10 maggio 2011, n. 2594).

Alla luce delle superiori argomentazioni, quindi, appare evidente che *“Il soccorso istruttorio è consentito per porre rimedio alle carenze e irregolarità delle dichiarazioni e dei documenti di rilievo formale, permettendo l'integrazione della documentazione già prodotta, ma ritenute incompleta. Il principio è espressione di un obbligo di correttezza, specificato mediante il richiamo alla clausola generale della buona fede, della solidarietà e dell'autoresponsabilità, rinvenienti il fondamento sostanziale negli artt. 2 e 97 Cost., che impongono che le amministrazioni procedenti assolvano oneri minimi di cooperazione. La rendicontazione delle modalità di utilizzo delle risorse riferite al finanziamento di euro 122,434, 20 erogato per l'anno 2014, poteva essere completata mediante l'attivazione del soccorso istruttorio, costituendo tale integrazione un adempimento meramente formale”* (Cons. di Stato, Sez. V, sent. n. 2363/2023).

Il consolidato orientamento giurisprudenziale intervenuto in materia ha inequivocabilmente chiarito, con riferimento ai concorsi pubblici, ma con principi che si irradiano trasversalmente in tutte le procedure selettive e idoneative, che *«l'attivazione del c.d. soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità proprie di detta procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell'amministrazione»* (Cons. Stato V, 22 novembre 2019, n. 7975);

Inoltre, in casi analoghi, il Giudice amministrativo ha ripetutamente affermato che la regolarizzazione della domanda di partecipazione è collegata all'istituto generale del soccorso istruttorio: di fatti *«un conto è la dichiarazione del titolo in domanda, altro conto è la sua – anche successiva – documentazione: solo quest'ultima attività può essere ascritta al potere-dovere dell'Amministrazione di auto-integrazione della documentazione (ma non della dichiarazione) mancante, e peraltro, anche in questi casi, a condizione che nella domanda di partecipazione al concorso ci sia l'esatta indicazione degli estremi dei titoli»* (TAR Napoli, Sez. III, sentenza breve n. 6900/2021).

Ciò, peraltro, risulta corroborato anche da Codesto Ecc.mo TAR intervenuto in subiecta materia, che,

in una recentissima pronuncia avente identico oggetto, ha accolto l'istanza cautelare avanzata dal ricorrente, chiarendo che *"in presenza della allegazione dei titoli suscettibili di valutazione, a nulla rilevi l'errato caricamento di essi nel modulo preordinato alla predisposizione della domanda di partecipazione al concorso, atteso che i titoli stessi – a conoscenza, e quindi, nella disponibilità della Commissione – ben avrebbero potuto formare oggetto di valutazione da parte di quest'ultima (eventualmente, previa attivazione, al ricorrere dei necessari presupposti, del soccorso istruttorio)"* (TAR Lazio - Roma, Sez. V, 26 gennaio 2023, n. 1342).

Donde, il presente motivo di censura.

II. INEFFICACIA EX ART. 59 C.P.A. DELL'AGERE AMMINISTRATIVO - ELUSIONE DELL'ORDINANZA CAUTELARE N. 3894/2024.

La suesposta narrazione rende manifesta la violazione del provvedimento cautelare emesso in data 3 settembre u.s.

L'inadempimento della p.a. agli obblighi nascenti dall'ordinanza cautelare citata, oltre a rivelarsi chiaramente da censurare, è causa - come detto - di gravissimo pregiudizio nei confronti della ricorrente, la quale, in ragione di ciò, risulta nei fatti tutt'ora esclusa dal novero dei candidati vincitori del concorso.

Invero, appare evidente che la p.a. intimata non ha, nei fatti, adottato alcun formale provvedimento che effettivamente dia atto dell'avvenuta ricollocazione della ricorrente nella posizione legittimamente spettante, tra i candidati riservisti.

Ciò appare rilevante per dimostrare all'Ecc.mo Giudice adito che il pregiudizio sofferto dalla ricorrente sarebbe stato evitato certamente se l'Amministrazione si fosse, sin da subito, attenuta ai criteri dettati nella *lex specialis*, e al successivo ordine del G.A., riconoscendo la menzionata riserva.

Ora, se il Giudice accerta, seppur in sede cautelare, l'invalidità dell'atto e le ragioni che l'abbiano provocata - stabilendo quale sia il corretto modo di esercizio del potere, fissando quindi la *regula iuris* alla quale l'Amministrazione si deve attenere nella sua attività futura - nell'ipotesi in cui quest'ultima non adempì all'ordine impartito, si configura l'elusione (o violazione) del giudicato.

Cosa che è accaduta nel caso di specie, ove l'Amministrazione ha completamente omissso di dare esecuzione all'ordinanza del TAR.

Ciò è reso *a fortiori* più evidente laddove si consideri che la p.a., nell'approvare la graduatoria rettificata per il Distretto di Palermo, ha collocato tra i vincitori del concorso alcuni candidati che si

collocavano, dapprima, tra gli idonei: e pertanto, non si comprende la ragione per cui la medesima operazione non è avvenuta nei confronti dell'odierna ricorrente, anche in virtù dell'ordinanza cautelare positiva emessa in data 3 settembre u.s.

Ed infatti, l'ulteriore decorso temporale non consentirà alla ricorrente di essere coinvolta nei cd. scorrimenti presso il Distretto di Palermo, o di partecipare alla fase di scelta delle sedi, in nocumento, quindi, dei suoi interessi giuridici.

Ciò a causa dell'inerzia e il ritardo dell'Amministrazione nel dare esecuzione all'ordinanza cautelare: come notorio, invero, il *decisum* cautelare, pur essendo caratterizzato da provvisorietà, determina un effetto conformativo analogo a quello della sentenza ed è dunque assolutamente vincolante per l'Amministrazione – nella sua successiva attività – fino ad un'eventuale difforme decisione conclusiva del giudizio di merito (cfr. *ex multis* Cons. St., Sez. V, n. 3331/2007).

Sul punto, infatti, l'art. 59 cpa prevede che *“Qualora i provvedimenti cautelari non siano eseguiti, in tutto o in parte, l'interessato, con istanza motivata e notificata alle altre parti, può chiedere al tribunale amministrativo regionale le opportune misure attuative. Il tribunale esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza di cui al Titolo I del Libro IV e provvede sulle spese. La liquidazione delle spese operata ai sensi del presente comma prescinde da quella conseguente al giudizio di merito, salvo diversa statuizione espressa nella sentenza”*.

Tale assunto risulta in linea, in effetti, con i principi di effettività della tutela giurisdizionale e di ragionevole durata del processo, nel cui ambito va iscritta la pretesa di ottenere l'esecuzione dei provvedimenti favorevoli in tempi rapidi, senza la necessità di dover attivare un ulteriore giudizio di cognizione (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza n. 2231 del 28 marzo 2022).

“Su tutte le parti incombe l'obbligo di dare esecuzione ai provvedimenti del giudice; e ciò vale specialmente per la pubblica amministrazione, in un'ottica di leale ed imparziale esercizio del munus publicum, in esecuzione dei principi costituzionali scanditi dall'art. 97 Cost. e della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (ove il diritto alla esecuzione della pronuncia del giudice è considerato quale inevitabile e qualificante complemento della tutela offerta dall'ordinamento in sede giurisdizionale). Secondo l'insegnamento della Corte europea dei diritti dell'uomo, infatti, il diritto al processo (di cui all'art. 6, § 1, della relativa Convenzione) comprende anche il diritto all'esecuzione del giudicato (“diritto all'esecuzione delle decisioni di giustizia”).

Occorre che la p.a. attivi una leale cooperazione per dare concreta attuazione alla pronuncia giurisdizionale anche e soprattutto alla luce del fatto che nell'attuale contesto ordinamentale la risposta del giudice

amministrativo è caratterizzata da un assetto soggettivo, inteso come soddisfazione di una specifica pretesa. E se è vero che la sua soddisfazione non può prescindere dall'ottimale assetto di tutti gli interessi coinvolti ivi compresi quelli pubblici, è anche vero che ciò non può e non deve costituire un alibi per sottrarsi al doveroso rispetto del giudicato". (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza n. 2231 del 28 marzo 2022).

Nel dettaglio l'art. 112 c.p.a. stabilisce che *"i provvedimenti del giudice amministrativo devono essere eseguiti dalla pubblica amministrazione e dalle altre parti"*, mentre il secondo comma della medesima norma, alla lettera b), prevede che l'ottemperanza possa essere proposta (anche) per conseguire l'attuazione *"delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo"*.

Va peraltro osservato che una decisione di giustizia che non possa essere portata a effettiva esecuzione altro non sarebbe che un'inutile enunciazione di principi, con conseguente violazione (anche) degli artt. 24 e 113 della Costituzione, i quali garantiscono il soddisfacimento concreto ed effettivo dei diritti e degli interessi accertati in giudizio nei confronti di qualsiasi soggetto.

Infine, sempre ai sensi dell'art. 114 c.p.a., si chiede di nominare sin d'ora un Commissario *ad acta* che provveda direttamente in caso di perdurante inadempimento dell'Amministrazione intimata oltre il termine concesso.

Tutto ciò premesso, voglia Codesto

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - ROMA

-ai sensi dell'art. 59 c.p.a., ordinare all'Amministrazione di dare corretta ed immediata esecuzione all'ordinanza cautelare n. 3894/2024 cit. e, per l'effetto, provvedere all'inserimento di parte ricorrente tra i vincitori riservisti del concorso, con conseguente immissione in servizio;

-ai sensi dell'art. 114 c.p.a., nominare sin d'ora un Commissario *ad acta* che provveda direttamente in caso di perdurante inadempimento dell'Amministrazione intimata oltre il termine concesso;

-nel merito: accogliere il ricorso introduttivo nonché il presente ricorso per motivi aggiunti, e, per l'effetto, annullare gli atti impugnati, ordinando all'Amministrazione di provvedere alla rettifica della posizione di parte ricorrente, e relativa inclusione nella posizione legittimamente spettante tra i vincitori riservisti del concorso, con conseguente immissione in servizio e retrodatazione degli effetti del contratto a far data dal 30 giugno 2024;

- nel merito e in subordine: condannare le Amministrazioni intimata al risarcimento dei danni patiti e *patendi* comprensivi di tutti i costi sostenuti dalla parte ricorrente per opporsi alla sua

illegittima collocazione nella graduatoria di merito e conseguentemente di essere stata esclusa dalla assegnazione della sede lavorativa spettante.

Ai sensi del T.U. spese giustizia si dichiara che il presente ricorso sconta un contributo unificato pari ad € 325,00.

Con vittoria delle spese da distrarre in favore dei legali.

Palermo - Roma, 29 ottobre 2024

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell